

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE 2014/137/UE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia⁽²⁾ («trattato sulla Groenlandia»), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non si applica più alla Groenlandia. La Groenlandia è piuttosto associata, in quanto parte di uno Stato membro, all'Unione come uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).
- (2) Nel preambolo, il trattato sulla Groenlandia dispone che dovrebbe essere istituito un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra l'Unione e la Groenlandia e che tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia, e che il regime applicabile ai PTOM, previsto nella parte quarta del TFUE, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni.
- (3) A norma dell'articolo 198 TFUE, scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 204 TFUE,

gli articoli da 198 a 203 TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al TFUE.

(4) [Le disposizioni per l'applicazione dei principi stabiliti agli articoli da 198 a 202 TFUE sono enunciate nella decisione 2013/755/UE del Consiglio⁽³⁾.]

(5) Nelle conclusioni del 24 febbraio 2003 sulla revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca fra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, e riconoscendo l'importanza geostrategica della Groenlandia per l'Unione e lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione dell'Unione di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia, il Consiglio ha convenuto sulla necessità di allargare e rafforzare i futuri rapporti tra l'Unione e la Groenlandia, tenendo conto dell'importanza della pesca e della necessità di riforme strutturali e settoriali nel paese. Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio impegno a fondare le future relazioni tra l'Unione e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includa un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.

(6) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro⁽⁴⁾, concluso con regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio⁽⁵⁾, richiama lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia.

⁽¹⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1).

⁽¹⁾ Parere del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1.

- (7) La dichiarazione comune della Comunità europea, da una parte, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altra, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia, firmata a Lussemburgo il 27 giugno 2006, richiamava gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra l'Unione e la Groenlandia e sottolineava l'esigenza di rafforzare ulteriormente il partenariato e la cooperazione tra le due parti.
- (8) Le relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, sono disciplinate, tra l'altro, dalla decisione 2006/526/CE del Consiglio⁽¹⁾, i cui effetti sono cessati il 31 dicembre 2013.
- (9) È necessario che l'Unione costruisca partenariati generali con i nuovi protagonisti della scena internazionale per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, perseguire obiettivi pubblici globali e difendere gli interessi essenziali dell'Unione, nonché migliorare la conoscenza dell'Unione nei paesi terzi.
- (10) Il partenariato previsto dalla presente decisione dovrebbe permettere di mantenere relazioni forti tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, e dovrebbe rispondere alle sfide globali, sviluppando un programma proattivo e perseguito interessi comuni. Il partenariato dovrebbe altresì essere collegato agli obiettivi delineati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), contribuendo in tal modo alla coerenza con la strategia Europa 2020 e alla promozione delle politiche e degli obiettivi interni definiti in varie comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2011 intitolata «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime», e agevolando la cooperazione nel contesto della politica dell'Unione per l'Artico.
- (11) È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
- (12) Il partenariato previsto dalla presente decisione dovrebbe fornire un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti d'interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. In particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime, nonché la ricerca e l'innovazione, che sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.

⁽¹⁾ Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

- (13) L'assistenza finanziaria dell'Unione, erogata attraverso il partenariato, dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo della Groenlandia e contribuire a consolidare legami stretti e duraturi con essa, rafforzando al contempo la posizione della Groenlandia in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori comuni e della storia che lega i partner.
- (14) È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
- (15) La cooperazione prevista dalla presente decisione dovrebbe garantire che gli apporti di risorse siano concessi in maniera affidabile e regolare e siano inoltre flessibili e commisurati alla situazione della Groenlandia. A tal fine il sostegno al bilancio dovrebbe essere utilizzato laddove risulti fattibile e appropriato.
- (16) Le norme finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione sono sancite nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione⁽³⁾.
- (17) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduto, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere eseguite in conformità agli accordi applicabili conclusi con organizzazioni internazionali e paesi terzi.
- (18) I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. In considerazione della loro natura, in particolare del loro orientamento strategico e delle loro implicazioni finanziarie, tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (19) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dovrebbero essere applicate all'attuazione della presente decisione, ove opportuno.
- (20) È opportuno garantire una transizione fluida e senza interruzioni tra la decisione 2006/526/CE e la presente decisione, e allineare il periodo di applicazione della presente decisione a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁽²⁾. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, obiettivo generale e ambito di applicazione

1) La presente decisione stabilisce norme sulle relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro («partenariato»).

2) Il partenariato mira a preservare legami stretti e duraturi tra i partner, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia.

Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospettiva e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in tali ambiti.

Articolo 2

Principi generali del partenariato

1) Il partenariato facilita le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi specifici e sugli ambiti di cooperazione di cui alla presente decisione.

2) Il partenariato, in particolare, definisce il quadro del dialogo politico su questioni di interesse comune per entrambe le parti, ponendo le basi per una cooperazione e un dialogo di vasta portata in settori quali:

a) questioni di portata globale in materia, tra l'altro, di energia, cambiamenti climatici e ambiente, risorse naturali, comprese le materie prime, trasporto marittimo, ricerca e innovazione; e

b) questioni relative all'Artico.

3) Nell'attuazione della presente decisione è garantita la coerenza con altri ambiti dell'azione esterna e con altre politiche pertinenti dell'Unione. A tal fine, le misure finanziate

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 95).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

nell'ambito della presente decisione sono programmate sulla base delle politiche di cooperazione dell'Unione definite, tra l'altro, in accordi, dichiarazioni e piani d'azione, e conformemente alle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

4) Le attività di cooperazione sono decise in stretta consultazione tra il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione. Tale consultazione avviene nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna parte. Pertanto, l'attuazione della presente decisione spetta al governo della Groenlandia e alla Commissione, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascuno.

Articolo 3

Obiettivi specifici e principali ambiti di cooperazione

1. Gli obiettivi specifici del partenariato sono:

a) assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi è valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia d'istruzione, nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

b) contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma. Il conseguimento di tale obiettivo è valutato sulla base di indicatori, quali il numero di membri del personale amministrativo che completa la formazione e la percentuale di funzionari pubblici residenti (di lungo periodo) in Groenlandia.

2. I principali ambiti di cooperazione del partenariato includono:

a) l'istruzione e la formazione, il turismo e la cultura;

b) le risorse naturali, comprese le materie prime;

c) l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;

d) le questioni relative all'Artico;

e) il settore sociale, la mobilità della forza lavoro, i sistemi di protezione sociale, le questioni di sicurezza alimentare; e

f) la ricerca e l'innovazione in settori quali l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, comprese le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

SEZIONE 2

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE**Articolo 4****Programmazione**

1) Nell'ambito del partenariato, il governo della Groenlandia si impegna a formulare e adottare politiche settoriali nei principali ambiti di cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e di darvi un seguito appropriato.

Su tale base, il governo della Groenlandia prepara e presenta un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia («DPSS»). Scopo del DPSS è fornire un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e la Groenlandia, vale a dire in linea con l'obiettivo e la portata generali, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione.

2) L'elaborazione e l'attuazione del DPSS sono conformi ai seguenti principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.

3) Il DPSS tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi e si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati al fine di garantirne un sufficiente coinvolgimento e la conseguente titolarità del DPSS.

Il DPSS è adeguato alle esigenze e fa fronte alla situazione specifica della Groenlandia, comprese le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione socioeconomica.

4) Un progetto di DPSS è oggetto di uno scambio di pareri tra il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione.

Il governo della Groenlandia è responsabile della messa a punto del DPSS. All'atto della messa a punto la Commissione valuta il DPSS per stabilire se esso è coerente con gli scopi della presente decisione e con le pertinenti politiche dell'Unione, e se contiene tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale. Il governo della Groenlandia fornisce tutte le informazioni necessarie, compresi i risultati di eventuali studi di fattibilità, ai fini di tale valutazione.

5) Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione.

La procedura d'esame non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS, quali correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche

non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. La Commissione comunica tali modifiche non sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data di adozione della pertinente decisione.

6) La programmazione o revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 7 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di detta relazione.

Articolo 5**Attuazione**

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE) n 236/2014 e in coerenza con la finalità e la portata generali, gli obiettivi e i principi generali della presente decisione.

Articolo 6**Appalti**

Si applicano le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione definite negli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n 236/2014, applicabili allo strumento per la cooperazione allo sviluppo, quale istituito dal regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Articolo 7**Riesame intermedio del DPSS e valutazione dell'attuazione della presente decisione**

1) Entro il 31 dicembre 2017 il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali.

2) In deroga all'articolo 17 del regolamento (UE) n 236/2014, entro il 30 giugno 2018 la Commissione redige una relazione sugli obiettivi conseguiti e sul valore aggiunto europeo apportato dalla presente decisione, valutando i risultati e gli indicatori d'impatto relativi all'efficienza dell'uso delle risorse, in vista di una decisione volta a rinnovare, modificare o sospendere i tipi di misure finanziati nell'ambito della presente decisione. La relazione riguarda anche il margine di semplificazione, la coerenza interna ed esterna della cooperazione stabilita dalla presente decisione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo apportato dalle misure alle priorità dell'Unione per quanto riguarda la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione include tutti i risultati e le conclusioni sull'impatto a lungo termine della decisione 2006/526/CE.

(1) Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 44).

3. La Commissione chiede alla Groenlandia di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, in linea con i principi di efficienza dell'aiuto, onde poter monitorare e valutare le misure finanziarie ai sensi della presente decisione.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato Groenlandia («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

Articolo 9

Portata e metodo del finanziamento

1. Nel quadro delle politiche settoriali istituite dal governo della Groenlandia, le seguenti attività possono ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione:

- a) riforme e progetti in linea con il DPSS;
- b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali e inerenti ai cambiamenti climatici; e

c) programmi di cooperazione tecnica.

2. L'assistenza finanziaria dell'Unione è erogata principalmente attraverso il sostegno al bilancio.

Articolo 10

Importo finanziario di riferimento

L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014-2020 è di 217 800 000 EUR.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio
Il presidente
M. CHRISOCHOIDIS